



ARTIGIANCASSA
BNP PARIBAS

La banca
per un mondo
che cambia

STATUTO

ARTIGIANCASSA S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto Euro 13.342.500,00 interamente versato

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro Imprese di Roma n. 10251421003

Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. 1221385

Società appartenente al Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. - Parigi e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia con il n. 5703

Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria del 26 giugno 2009

(Modificazioni degli artt. 1 e 4 approvate dall'Assemblea straordinaria del 30 settembre 2013)

(Modificazioni degli artt. 11 e 19 approvate dall'Assemblea straordinaria del 20 settembre 2016)

(Modificazioni degli artt. 7 e 25 approvate dall'Assemblea straordinaria del 26 aprile 2018)

(Modificazioni degli artt. 7 e 19 approvate dall'Assemblea straordinaria del 26 febbraio 2019)

(Modificazioni degli artt. 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 approvate dall'Assemblea straordinaria del 29 settembre 2021)

(Modificazioni degli artt. 15, 16, 24 approvate dall'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2022)

STATUTO ARTIGIANCASSA S.P.A.

INDICE

TITOLO I	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	<i>pag. 3</i>
TITOLO II	CAPITALE SOCIALE – AZIONI E OBBLIGAZIONI OGGETTO DELLA SOCIETÀ – OBBLIGHI DEI SOCI	<i>pag. 4</i>
TITOLO III	ASSEMBLEA	<i>pag. 8</i>
TITOLO IV	AMMINISTRAZIONE	<i>pag. 11</i>
TITOLO V	COLLEGIO SINDACALE	<i>pag. 15</i>
TITOLO VI	RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE	<i>pag. 17</i>
TITOLO VII	DIREZIONE GENERALE	<i>pag. 18</i>
TITOLO VIII	BILANCIO E UTILI	<i>pag. 19</i>
TITOLO IX	LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ	<i>pag. 20</i>
DISPOSIZIONI FINALI		<i>pag. 21</i>

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1

1. È costituita Artigiancassa S.p.A. per scissione di Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A., derivante dalla trasformazione ai sensi della Legge 26 novembre 1993 n. 489 dell'Ente Creditizio pubblico Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane, istituito con Decreto Legislativo del Capo dello Stato 15 dicembre 1947 n. 1418 e riordinato con Legge 25 luglio 1952 n. 949.
2. La Società è banca ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385. BNP Paribas S.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. esercitano, ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, attività di direzione e coordinamento nei confronti della Società. La Società fa parte del Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro (di seguito indicato Gruppo BNL). In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

ART. 2

1. Artigiancassa S.p.A. ha sede legale in Roma. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

ART. 3

1. La Società ha durata sino al 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea straordinaria dei soci.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2437 secondo comma del Codice Civile, in caso di:
 - a) proroga del termine di durata della Società;
 - b) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;

i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa delibera non hanno diritto di recedere dalla Società.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI E OBBLIGAZIONI – OGGETTO DELLA SOCIETÀ – OBBLIGHI DEI SOCI

ART. 4

1. Il capitale sociale è di € 13.342.500,00 (tredicimilionitrecentoquarantaduemilacinquecento virgola zero zero) ed è suddiviso in azioni da € 1,00 (Euro uno virgola zero zero) ciascuna.
2. Le azioni possono appartenere soltanto a:
 - a) banche o società finanziarie appartenenti ai Gruppi Bancari di cui all'art. 64 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, nonché enti finanziari di cui agli articoli 106 e seguenti dello stesso Decreto Legislativo;
 - b) imprese di assicurazione;
 - c) Associazioni Artigiane di categoria maggiormente rappresentative o Organismi, Enti e/o Società rappresentativi delle stesse legalmente costituiti;
 - d) imprese artigiane iscritte negli albi previsti dall'art. 5 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, società consortili, associazioni di imprese artigiane di cui all'art. 6 della Legge medesima nonché loro cooperative e consorzi anche in forma cooperativa di primo e secondo grado, di cui all'art. 155, comma IV del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ed agli articoli 29-30 della Legge 5 ottobre 1991 n. 317.
3. Le azioni non possono essere trasferite né assoggettate a diritti reali di godimento e di garanzia a favore di soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a), b), c) e d).
4. Ciascuna impresa artigiana di cui alla lett. d) non può detenere azioni in misura eccedente lo 0,25% del capitale sociale. La Società appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale limite, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società.

ART. 5

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. In caso di aumento di capitale l'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni di risparmio, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 6

1. La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni anche convertibili. Il Consiglio di Amministrazione determina le forme e le condizioni di collocamento delle obbligazioni stesse. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni o obbligazioni convertibili o warrants o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale (la "Partecipazione"), dovrà previamente farne offerta in prelazione ai soci, inviando loro una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., specificando il nome del terzo o dei terzi che si siano dichiarati intenzionati all'acquisto (ove ciò non costituisca violazione di obblighi di riservatezza), nonché le modalità di trasferimento, il prezzo, le modalità di pagamento ed il numero di azioni, obbligazioni convertibili o warrants o diritti di opzione che costituiscono la Partecipazione. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo vendita, donazione, permuta, conferimento in società, fusione o scissione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali sulla Partecipazione. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al paragrafo che precede, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al socio cedente e per conoscenza agli altri soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare la Partecipazione offerta dal socio cedente. Ciascuno dei soci avrà la facoltà di esercitare la prelazione sull'intera Partecipazione offerta dal socio cedente; nel caso in cui la prelazione sia esercitata da più soci, la Partecipazione offerta sarà attribuita ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Trascorso il termine indicato al precedente paragrafo senza che alcun socio abbia comunicato la volontà di esercitare il diritto di prelazione, il socio cedente sarà libero di trasferire la propria Partecipazione alle condizioni e modalità indicate nell'offerta. Qualora il trasferimento non venga perfezionato entro i successivi 90 giorni, le azioni saranno nuovamente soggette alla procedura sopra indicata.
2. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta da parte del socio cedente e non risulti che questa non sia stata accettata, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) non sarà iscritto nel Libro Soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alla Partecipazione e non potrà trasferirli con effetto verso la società a soggetti diversi dai soci offerenti.
3. Il diritto di prelazione di cui al presente articolo non opererà nel caso di trasferimenti a società controllate, anche indirettamente, dal socio cedente, ovvero a società da cui il socio sia, anche indirettamente, controllato ovvero a società controllate, anche indirettamente, dalla società controllante del socio. A questo fine i termini "controllata" e "controllante" avranno il significato di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile.

ART. 7

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, operando prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane, loro consorzi, società consortili e associazioni nonché a favore delle associazioni di categoria o società da esse controllate.
2. La Società, inoltre, può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La Società può esercitare attività di acquisto, gestione, amministrazione, locazione e vendita di beni immobili. La Società può fornire alle imprese consulenza e assistenza tecnica nel settore immobiliare, potrà affidare in qualità di committente e/o general contractor lavori di costruzione, completamento ed ammodernamento di immobili. La Società può assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio e compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria connessa al conseguimento dello scopo sociale. La Società esercita, in virtù del Decreto Legislativo 20 novembre 1990 n. 356 e della Legge 26 novembre 1993 n. 489, tutte le attività che potevano essere svolte dall'Ente Creditizio pubblico Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane, subentrando nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche delle quali quest'ultimo era titolare; la Società inoltre esercita la gestione di tutti i fondi nazionali, regionali e comunitari quali, in via solo esemplificativa, quelli di cui alle seguenti leggi: [949/52, 1068/64, 35/95, 488/92, 215/92, 227/77, 348/88, 101/92, 168/05]; la Società provvede all'istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità per la gestione di tutti i fondi che le vengano assegnati in esecuzione di specifiche disposizioni, conformemente a quanto stabilito dalle norme nazionali, regionali e comunitarie vigenti in materia. In particolare, per il perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società ha inoltre facoltà di promuovere iniziative finanziarie finalizzate prevalentemente allo sviluppo delle imprese artigiane anche tramite l'assunzione di partecipazioni nelle iniziative medesime o in Enti, Istituti e Società, in conformità alle direttive e agli orientamenti dell'Organo di Vigilanza in materia di assunzione di partecipazioni. La Società svolge attività e servizi per conto e nell'interesse di enti e amministrazioni pubbliche sulla base di apposite convenzioni da stipulare, nel rispetto delle norme di legge, con le Amministrazioni competenti.
3. La Società è tenuta ad osservare e a far osservare alle sue controllate le disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento nonché a fornire alla medesima Capogruppo dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

ART. 8

1. Ogni azione ha diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, ai sensi dell'articolo 2347 del Codice Civile.

ART. 9

1. La qualità di socio comporta accettazione dell'atto costitutivo e dello statuto della Società nonché elezione di domicilio ad ogni effetto di legge presso quello indicato nel Libro dei Soci, per tutto quanto concerne i rapporti con la Società stessa.

ART. 10

1. Fermo il disposto dell'articolo 2344 del Codice Civile, a carico dei soci in ritardo nei versamenti maturano interessi di mora, nella misura di due punti oltre il tasso Euribor a tre mesi.

TITOLO III

ASSEMBLEA

ART. 11

1. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione nei modi di legge presso la sede legale della Società o in altro luogo indicato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
2. Le Assemblee vengono convocate, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente mediante avviso comunicato ai soci via fax, o raccomandata a.r., ovvero mediante altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso ai sensi dell'art. 2366, terzo comma del Codice Civile, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.
3. L'Assemblea ordinaria approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disposizioni di vigilanza, anche in termini di quorum costitutivi e deliberativi:
 - i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
 - le politiche di remunerazione a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei dipendenti, nonché dei collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato, inclusi i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
 - i piani basati su strumenti finanziari.

ART. 12

1. Possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Il socio può farsi rappresentare da un altro socio ai sensi di legge.
2. È consentito l'intervento in Assemblea mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che (i) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) in ogni luogo audio/video collegato sia predisposto il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente ogni evento oggetto di verbalizzazione; (iv) sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere,

trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione; (v) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali i partecipanti possano affluire. Sussistendo tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario o il Notaio. In tal caso, qualora il Segretario o il Notaio e il Presidente non siano presenti nello stesso luogo, il verbale dovrà essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ART. 13

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero, in caso di loro assenza, da un socio nominato dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio. La scelta di due scrutatori fra i soci presenti è fatta, qualora necessario, dal Presidente dell'Assemblea, al quale spetta comunque stabilire le modalità di votazione.

ART. 14

1. Per la validità di costituzione dell'Assemblea ordinaria e di quella straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge. Tuttavia, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'85% del capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea quando abbiano per oggetto:
 - a) proposte di modificazione del presente comma nonché degli articoli 1, 1° comma; 7; 15; 17, 1° comma; 22, 3° comma; 24, 2° comma;
 - b) proposte di fusione anche per incorporazione, scissione e scioglimento della Società;
 - c) variazione del capitale sociale fatta eccezione per prescrizioni ed adempimenti che dovessero essere richiesti dalle Autorità di Vigilanza.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le proprie dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
3. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

4. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
5. Le copie e gli estratti dei verbali, che devono essere prodotti in giudizio o in procedimenti amministrativi, saranno dichiarati conformi dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ART. 15

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, che durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente.
2. Quattro dei membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere eletti a condizione che siano preventivamente designati dai soggetti di cui all'art. 4 secondo comma lett. c) che risultino iscritti a Libro Soci, i quali dovranno effettuare unitariamente la designazione entro il quinto giorno antecedente l'Assemblea ordinaria in prima convocazione.
3. Qualora la designazione non pervenga alla Società entro tale termine, gli Amministratori potranno essere validamente eletti anche in difetto dei requisiti di cui al precedente comma. Un numero di Amministratori non inferiore a due, oltre a non essere individualmente titolare di deleghe, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge.
4. Il venire meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se tali requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori di cui al precedente comma.

ART. 16

1. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione deve, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, accettare la carica.
2. Quando, nel corso del triennio, per qualsiasi motivo, si verifichi nel Consiglio di Amministrazione una vacanza, si procede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, comunque nel rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente. L'Assemblea convocata per la nomina di un nuovo consigliere in sostituzione di quello cessato, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto dell'equilibrio tra i generi e degli altri requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.

ART. 17

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i membri designati dai soggetti di cui all'art. 4 secondo comma lett. c) un Presidente e un Vice Presidente; elegge inoltre un secondo Vice Presidente con funzioni di Vicario fra i membri designati dagli altri soci.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente Vicario e, in assenza anche di questo, l'altro Vice Presidente.
3. Il Presidente, o chi lo sostituisce, ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale.
4. La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano anche all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, ove nominato. Il Consiglio di Amministrazione può conferire la facoltà di rappresentare legalmente e giudizialmente la Società e di spendere la firma sociale sia in via generale sia a titolo particolare ai suoi membri nonché al personale dipendente ovvero, per singoli atti o per categorie di atti, anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla Società, determinando i limiti e le modalità di esercizio.

ART. 18

1. Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea.
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per statuto, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti:
 - la definizione delle linee e delle operazioni strategiche della Banca ed i piani industriali e finanziari;
 - la costituzione di Comitati nel proprio ambito;
 - la determinazione dell'assetto organizzativo generale;
 - i regolamenti interni rilevanti, secondo il Consiglio di Amministrazione, ai fini della governance generale;
 - operazioni di cessione e/o acquisto di aziende, rami di azienda o di partecipazioni societarie ovvero di partecipazioni di cui all'art 41 sub a) della Legge 5 ottobre 1991 n. 317;
 - la nomina del Direttore Generale e dei dirigenti;
 - la nomina, la cessazione ed il trattamento economico, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità, di tutte le funzioni aziendali di controllo (Funzione Controllo Rischi) e del Vice Direttore Generale, tenuto conto delle disposizioni di vigilanza;

- la determinazione delle politiche di remunerazione e la conseguente sottoposizione di proposte all'Assemblea, tenuto conto delle disposizioni di vigilanza;
- la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali.

ART. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare parte dei propri poteri – ivi compreso ogni potere in materia di concessione di crediti – ad un Amministratore Delegato, ai dirigenti ed ai funzionari della Società, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nonché i relativi obblighi di informativa.
2. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire particolari incarichi ai propri membri.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, in alternativa all'Amministratore Delegato, un Direttore Generale, fissandone i poteri, le attribuzioni e il trattamento economico e previdenziale.
4. L'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, ove nominato, nonché gli altri Amministratori investiti di particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione, nei termini e nei modi da questo fissati, sullo svolgimento delle proprie attività, in conformità alle norme di legge.

ART. 20

L'Amministratore Delegato è investito dei poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione; nell'ambito delle proprie attribuzioni, cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni della stessa e riferisce, nei modi e nei tempi definiti dal Consiglio di Amministrazione e comunque almeno ogni sei mesi, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo della Società.

ART. 21

1. Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione, indicando il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza quante volte ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta domanda da tre membri del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato o dal Direttore Generale, ove nominato.
2. Di regola la convocazione viene fatta almeno una settimana prima del giorno dell'adunanza. In caso di urgenza questo termine può essere ridotto; in tal caso gli inviti dovranno essere diramati con telegramma, telefax o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.
3. I compiti di segreteria del Consiglio di Amministrazione sono adempiuti da un Segretario nominato dal Consiglio medesimo.

ART. 22

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza effettiva della metà più uno dei Consiglieri e le deliberazioni vengono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Le deliberazioni del Consiglio aventi ad oggetto: operazioni di cessione e/o acquisto di aziende, rami di azienda o di partecipazioni societarie ovvero di partecipazioni di cui all'art. 41 sub a) della Legge 5 ottobre 1991 n. 317; le proposte di modificazione degli articoli 1, 1° comma; 7; 15; 17, 1° comma; 22, 3° comma; 24, 2° comma del presente statuto; le proposte di fusione anche per incorporazione, di scissione e di scioglimento della Società, di variazione del capitale sociale, fatta eccezione per prescrizioni e adempimenti che dovessero derivare da norme o prescrizioni della competente Autorità di Vigilanza saranno validamente assunte con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino almeno i due terzi dei componenti il Consiglio.
4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 23

1. Ai Consiglieri di Amministrazione compete un compenso annuo fisso determinato dall'Assemblea; all'Amministratore Delegato e ai Consiglieri investiti di particolari cariche spetta un ulteriore compenso annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Ai membri del Consiglio di Amministrazione, escluso l'Amministratore Delegato, compete un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, il cui importo viene fissato dall'Assemblea; in una stessa giornata non può essere corrisposto più di un gettone. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese di trasferimento e soggiorno sostenute per lo svolgimento delle funzioni del loro ufficio.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

ART. 24

1. L'Assemblea nomina tre Sindaci effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, e due Sindaci supplenti, comunque nel rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente. L'Assemblea convocata per la nomina di un nuovo consigliere in sostituzione di quello cessato, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto dell'equilibrio tra i generi e degli altri requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.
2. Un Sindaco effettivo e uno supplente saranno eletti a condizione che siano preventivamente designati dai soggetti di cui all'art. 4 secondo comma lett. c) che risultino iscritti a Libro Soci, i quali dovranno effettuare unitariamente la designazione entro il quinto giorno antecedente l'Assemblea ordinaria in prima convocazione. Qualora la designazione non pervenga alla Società entro tale termine, i Sindaci potranno essere validamente eletti anche in difetto dei suddetti requisiti.
3. I componenti il Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo Bancario, nonché in società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza del Gruppo Bancario.
4. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
5. Quando, nel corso del triennio, per qualsiasi motivo, si verifichi nel Collegio Sindacale una vacanza, si procede a norma di legge, comunque nel rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente. L'Assemblea convocata per la nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto dell'equilibrio tra i generi e degli altri requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.
6. Le attribuzioni demandate ai componenti il Collegio Sindacale sono regolate dalle vigenti norme legislative, regolamentari e di vigilanza.
7. In particolare, il Collegio Sindacale della Banca, fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia previsti dall'art. 52 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nello svolgimento dei propri compiti:
 - si avvale, per le verifiche e gli accertamenti, delle funzioni di revisione interna e di conformità;

- segnala al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, ed all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, ove nominato, le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.
8. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Il verbale, inoltre, dovrà contenere la dichiarazione di ciascun Sindaco intervenuto di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione utile. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
 9. Al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi compete un compenso annuo fisso, nonché un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, dello stesso ammontare previsto per il Consiglio di Amministrazione; in una stessa giornata non può essere corrisposto più di un gettone.
 10. Ai Sindaci effettivi spetta il rimborso delle spese di trasferimento e soggiorno sostenute per lo svolgimento delle funzioni del loro ufficio.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA LEGALE – FIRMA SOCIALE

ART. 25

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale;
- b) ha compiti d'impulso e di coordinamento dell'attività di impresa, nonché di quella degli Organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto delle proposte formulate dall'Amministratore Delegato o dal Direttore Generale, ove nominato;
- c) assume, nei casi di assoluta necessità ed urgenza, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ove nominato, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione. Le decisioni assunte dal Presidente devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

TITOLO VII

DIREZIONE GENERALE

ART. 26

1. Ove nominato, il Direttore Generale:
 - dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri attribuitigli da quest'ultimo e sovrintende alla struttura aziendale e alla gestione degli affari sociali;
 - partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea;
 - potrà proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di un Vice Direttore Generale.
2. Il Vice Direttore Generale fa capo, nell'esercizio delle sue funzioni, al Direttore Generale; esercita le funzioni a lui attribuite coadiuvando il Direttore Generale nella sovrintendenza della struttura aziendale e nella gestione degli affari sociali.
3. Il Vice Direttore Generale può delegare – d'intesa con il Direttore Generale – determinati poteri a lui spettanti al personale dipendente della Banca, stabilendo i limiti e le modalità d'esercizio.

ART. 27

1. Ove nominato, il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII

BILANCIO E UTILI

ART. 28

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio e lo trasmette immediatamente al Collegio dei Sindaci.
2. Il Consiglio sottopone il bilancio alla certificazione di una Società di revisione, scelta fra quelle iscritte nell'apposito Albo. Il bilancio, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, da tenersi non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il controllo contabile è esercitato ai sensi del primo comma dell'articolo 2409-bis del Codice Civile.

ART. 29

1. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera in merito alla destinazione degli utili netti di esercizio, dedotta la quota di riserva legale.
2. Nei casi consentiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

ART. 30

1. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore della Società.

TITOLO IX
LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

ART. 31

1. Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni normative in materia.